

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 7.12.2010 dopo aver esaminato

- i ricorsi e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni degli intermediari e la relativa documentazione;
- le relazioni istruttorie della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema della liceità della segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia in assenza di un preventivo avviso circa la ricorrenza dei presupposti sostanziali che legittimano l'iscrizione. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del presente procedimento.

Con nota del 12 agosto 2010 il cliente, affermando di avere inopinatamente appreso che il suo nominativo era stato segnalato in CAI da parte dell'intermediario odierno resistente, lamentava di *"non aver mai ricevuto alcuna comunicazione"* in proposito, sebbene il codice deontologico relativo ai sistemi di informazioni creditizie stabilisca che *"al verificarsi di ritardi e/o omissioni nei pagamenti, la banca debba avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati"*. Sulla base di tali considerazioni il cliente chiedeva – oltre di conoscere le motivazioni che avevano determinato l'iscrizione, e comunque di ricevere copia dell'avvenuto invio da parte dell'intermediario della indicata comunicazione preventiva – l'immediata cancellazione del proprio nominativo in CAI, nonché eventualmente in ogni altra banca dati di società di referenze creditizie



L'intermediario rispondeva al reclamo con lettera datata 8 ottobre 2010. Nella propria risposta - dopo aver ricordato che il reclamante ha in essere un mutuo chirografario dell'importo di originarie € 43.000 *"che presenta n. 22 rate scadute e non pagate"* e che a fronte di tale insolvenza era *"stata inviata [...] la comunicazione datata 13.7.2010 con la quale è stato evidenziato lo stato di insolvenza"* ed ancora che alla scadenza di ogni rata non pagata viene inviato *"un sollecito di pagamento recante anche il preavviso ai sensi del codice di Deontologia"*, sicché il nominativo del resistente era stato correttamente censito a sofferenza in Centrale Rischi - l'intermediario ha precisato: (i) che il cliente intratteneva un rapporto di c/c, il quale *"già alla fine di ottobre 2009 presentava un saldo a debito non autorizzato pari a € 296,28"*, e che tale saldo negativo si era incrementato nei mesi successivi attestandosi, a fine febbraio 2010, a € 366,88.; (ii) che a valere su tale conto era stata rilasciata una *"carta pago-bancomat revocata in data 7.1.2010 in quanto non più utilizzabile"*. Precisava quindi che la segnalazione in CAI di cui si doleva il reclamante era quella nel segmento *Carter*, appunto relativa alla revoca della carta bancomat, e che la stessa era stata cancellata e non risultava più visibile dal 7 ottobre 2010.

Nonostante la puntuale e dettagliata risposta, il cliente, in data 15 ottobre, ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso - nel quale non si fa menzione della risposta al reclamo - il cliente, rappresentato da un difensore, ha chiesto a codesto Arbitro di voler disporre la *"cancellazione del proprio nominativo dal CAI"*, ed altresì la *"condanna della banca al pagamento della somma di € 100.000,00 oltre la notula spese dello studio"* a mezzo del quale è stato avanzato il ricorso *"o eventuale altra somma ritenuta equa dal Collegio quale rimborso per danni morali, patrimoniali, esistenziali e biologici"*. A fondamento delle proprie domande il ricorrente allega, oltre alle circostanze già dedotte in precedenza, anche la *"mancata sollecita risposta al reclamo del 12.8.2010 con richiesta di cancellazione non effettuata, con conseguente rifiuto di apertura di c/c e di nuovo credito da parte"* di altri intermediari *"con conseguente mancato vantaggio relativo alle agevolazioni della LR 11/2005 e decisioni varie da parte di banche a trasferire la posizione a sofferenza"*.

L'intermediario resiste con controdeduzioni, nelle quali - oltre a dare conto di quanto già sottolineato nella risposta al reclamo (che produce regolarmente in copia, unitamente alla copia delle comunicazioni relative all'avviso dell'esistenza di insoluti sulle rate di mutuo, recanti la prescritta avvertenza che in caso di perdurante inadempimento si sarebbe proceduto alla segnalazione) - ha aggiunto, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, che la stessa è manifestamente *"infondata, non documentata nonché non oggettivamente rapportabile all'effettivo contenuto della controversia"*, così come infondata risulta la pretesa alla refusione delle spese corrisposte allo studio della cui cooperazione il cliente si è avvalso, atteso che il ricorso all'ABF non richiede l'intervento di studi legali o commerciali *"il cui eventuale coinvolgimento rappresenta una valutazione di opportunità da parte del ricorrente"*. L'intermediario ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le domande formulate dal ricorrente sono manifestamente infondate.

E' da rilevare, in primo luogo, che - a differenza di quanto risulta dal ricorso - l'intermediario ha, in maniera del tutto esaustiva, dato risposta al reclamo, offrendo tutte le informazioni richieste in relazione alle ragioni dell'iscrizione del nominativo in CAI, illustrando inoltre in maniera puntuale la posizione complessiva del cliente, e come assolutamente legittima risultasse la segnalazione del suo nominativo anche nella Centrale Rischi, a fronte di plurimi insoluti quanto alle rate di mutuo e tenuto conto delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

comunicazioni inviate contenenti il dovuto monito sulle implicazioni derivanti dal perdurante inadempimento (documenti, questi, come detto, tutti versati in atti).

A tutto questo va poi aggiunto che l'intermediario ha altresì proceduto, in data antecedente al ricorso, alla definitiva cancellazione della segnalazione del nome del cliente dal CAI, segmento *Carter*, sicché sotto questo profilo viene meno anche l'interesse del ricorrente rispetto alla prima delle domande articolate, appunto perché il bene della vita cui per tal via esso tendeva risulta essere già stato altrimenti conseguito.

Per quel che concerne la domanda di risarcimento dei danni, la stessa risulta manifestamente infondata. In disparte ogni considerazione sul fatto che la perdita della possibilità di accesso al credito non è in alcun modo documentata, dirimente appare la considerazione che, anche ammesso e non concesso che tale allegazione risponda a verità, l'eventuale pregiudizio reputazionale non è in nessun modo eziologicamente riconducibile, nemmeno sulla base di un giudizio di tipo probabilistico, alla lamentata segnalazione in CAI, segmento *Carter*, della revoca della carta di pagamento, bensì, è imputabile, sotto il profilo del nesso causale, all'esistenza dei plurimi insoluti sulle rate di mutuo e dal censimento della posizione del cliente a sofferenza – segnalazione, come documentano gli allegati versati in atti dall'intermediario, oltretutto compiuta nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari in ordine alla necessità del previo avviso.

Il rigetto nel merito della domanda di risarcimento dei danni, attesa l'impossibilità di muovere qualsivoglia addebito all'intermediario, rende comunque superfluo esaminare la richiesta di refusione delle spese legali sostenute dal cliente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI